



Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani

A.C. T.U. 982 e abb.-A

Dossier n° 233/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
18 marzo 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 982 e abb.-A
Titolo:	Dichiarazione di monumento nazionale di Teatri italiani
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Vinci

Introduzione

Giunge all'esame dell'Assemblea della Camera la proposta di legge A.C. **982 e abbinate - A**, recante "**Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani**". La proposta deriva dal **testo unificato** delle proposte di legge C. 982 Vinci, C. 1214 Foti, C. 1347 Giovine, C. 1584 sen. Zanettin, approvata dal Senato, e C. 1639 Amorese e C. 1685 Loizzo, C. 1677 Messina, C. 1754 Andreuzza.

Le **proposte di legge originarie** erano tutte volte a conferire il riconoscimento di monumento nazionale a **singoli teatri**, o al massimo ad una coppia di teatri collocati nella stessa città. La **Commissione Cultura**, che aveva inizialmente avviato l'esame della sola proposta di legge C. 1214 Foti, recante "Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro municipale di Piacenza", ha deliberato di abbinare all'esame di quest'ultima anche quello di tutte le altre proposte di legge citate, al fine di **evitare una eccessiva parcellizzazione dell'attività legislativa in materia**.

Nella seduta del 31 gennaio è stata deliberata l'adozione di un testo unificato per il seguito dell'esame; nella seduta del 12 marzo sono stati approvati emendamenti al testo unificato, volti per lo più ad integrare la lista di teatri destinatari del riconoscimento; nella seduta del 14 marzo, ricevuti i pareri delle Commissioni coinvolte in sede consultiva, la Commissione Cultura ha conferito il mandato al relatore, on. Amorese, a riferire favorevolmente in Assemblea.

Contenuto

La proposta di legge, composta da **2 articoli**, nel testo proposto dalla Commissione Cultura, che l'ha esaminata in sede referente, è volta a dichiarare **monumenti nazionali quarantasei teatri** dislocati in varie città italiane.

Il **comma 1 dell'articolo 1** reca la **dichiarazione di monumento nazionale di un elenco di quarantasei teatri**, che sono i **seguenti**: il Teatro lirico «Giuseppe Verdi» di Trieste; il Teatro «Gaetano Donizetti» di Bergamo; il Teatro Grande di Brescia; il Teatro Sociale di Como; il Teatro alla Scala di Milano; il Teatro Regio di Torino; il Teatro municipale di Casale Monferrato (Alessandria); il Teatro Carlo Felice di Genova; il Teatro comunale «Mario Del Monaco» di Treviso; il Teatro La Fenice e il Teatro Malibran di Venezia; il Teatro «Carlo Goldoni» di Venezia; il Teatro Olimpico di Vicenza; il Teatro comunale di Bologna; il Teatro municipale di Piacenza; il Teatro Regio di Parma; il Teatro Farnese di Parma; il Teatro municipale «Romolo Valli» di Reggio Emilia; il Teatro Petrarca di Arezzo; il Teatro Signorelli di Cortona; il Teatro del Maggio musicale fiorentino di Firenze; il Teatro Verdi di Firenze; il Teatro comunale del Giglio di Lucca; il Teatro Guglielmi di Massa; il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo (Lucca); il Teatro Verdi di Pisa; il Teatro Manzoni di Pistoia; il Teatro dei Rinnovati di Siena; il Teatro «Ventidio Basso» di Ascoli Piceno; lo Sferisterio di Macerata; il Teatro Morlacchi di Perugia; il Teatro «Caio Melisso» di Spoleto; il Teatro comunale «Nazzareno De Angelis» dell'Aquila; il Teatro D'Annunzio di Latina; il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti; il Teatro Argentina di Roma; il Teatro Valle di Roma; il Teatro dell'Unione di Viterbo; il Teatro di San Carlo di Napoli; il Teatro municipale «Giuseppe Verdi» di Salerno; il Teatro Petruzzelli di Bari; il Teatro comunale «Niccolò Piccinni» di Bari; il Teatro Politeama di Catanzaro; il Teatro comunale «Alfonso Rendano» di Cosenza; il Teatro comunale «Francesco Cilea» di Reggio Calabria; il Teatro Massimo «Vincenzo Bellini» di Catania; il Teatro Massimo di Palermo.

Il **comma 2 dell'articolo 1** chiarisce che la **dichiarazione** che conferisce il titolo di monumento nazionale di cui al comma 1 **non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali** di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

Gli **articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali** di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplinano le procedure di **verifica e di dichiarazione di interesse culturale**, tramite cui le cose immobili o mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico vengono riconosciuti quali "beni culturali" ai sensi del citato codice.

La **verifica della sussistenza dell'interesse culturale** (articolo 12) è effettuata con riferimento alle cose immobili e mobili **appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro**, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Le cose appena citate che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni sono considerate beni culturali fino a quando non sia stata effettuata la verifica.

La **dichiarazione di sussistenza dell'interesse culturale** (articolo 13) è effettuata invece con riferimento a:

- **le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli sopra citati;**
- **gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;**
- **le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;**
- **le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;**
- **le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;**
- **le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.**

Le **raccolte** di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, **gli archivi e i singoli documenti, nonché le raccolte librerie delle biblioteche di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico** non necessitano invece della dichiarazione e rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

La verifica e la dichiarazione di interesse culturale sono **effettuate dai competenti organi del Ministero**, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. Nel caso in cui il procedimento di verifica sia iniziato su richiesta, esso si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento è avviato dal Sovrintendente competente, che cura anche la relativa istruttoria. Il provvedimento finale è emanato dal Segretariato regionale.

La **verifica con esito positivo** circa la sussistenza dell'interesse culturale effettuato ai sensi dell'articolo 12 e la **dichiarazione** di sussistenza dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 **comportano l'assoggettamento definitivo dei beni in questione alle disposizioni di cui al Titolo I della Parte II del codice** (rubricato "Beni culturali"). Essi sono cioè soggetti alla **vigilanza e all'ispezione ministeriali** (Capo II del citato Titolo I), a **vincoli di protezione e conservazione** (Capo III), a **limiti in relazione alla loro circolazione in ambito nazionale** (Capo IV) e **internazionale** (Capo V), specie in materia di alienabilità, sono soggetti ad un **regime particolare** in caso di **ritrovamenti e scoperte** (Capo VI), nonché ad un **peculiare regime espropriativo** (Capo VII).

Nel caso invece la **verifica** di cui all'articolo 12 abbia dato **esito negativo**, le cose sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Parte II del codice e sono **liberamente alienabili**; nel caso appartengano al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, **possono essere sdemanializzate** e, dopo la sdemanializzazione, **liberamente alienate**.

Con specifico riguardo alla **dichiarazione di monumento nazionale**, si segnala che l'articolo 10, comma 3, lettera d), secondo periodo, del codice dei beni culturali prevede che, nel caso delle **cose immobili e mobili**, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, **se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale**, la **dichiarazione** di interesse culturale di cui all'articolo 13 **possa comprendere**, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, **la dichiarazione di monumento nazionale**.

L'**introduzione** nell'ordinamento della **procedura amministrativa di dichiarazione di monumento nazionale** appena descritta **risale al 2017**, ed in particolare alla legge 12 ottobre 2017, n. 153. Prima del 2017, il Codice non prevedeva una specifica procedura allo scopo, limitandosi, all'articolo 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" e, all'articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.

Tuttavia, **l'entrata in vigore di tale disposizione non ha impedito** che, negli ultimi anni, continuassero ad essere approvate **leggi volte a conferire**, con norma di rango primario, **il riconoscimento di monumento nazionale**. Si possono qui ricordare, in particolare, i seguenti **precedenti**: la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, la legge n. 65 del 2019, recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano", l'articolo 1 del decreto-legge n. 103 del 2021, che ha dichiarato monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia; la legge n. 20 del 2022, recante la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che **ulteriori teatri storici e altri beni culturali**, anche su proposta dei soggetti interessati, possano essere riconosciuti quali monumento nazionale, **con decreto del Ministro della cultura**.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che **con regolamento da adottare con decreto del Ministro della cultura**, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabiliti i **criteri e la procedura** per il conferimento della qualifica di Monumento nazionale ai sensi del comma 3.

La procedura istituita ai sensi dei commi 3 e 4 fa esplicitamente salva la procedura di cui agli articoli 10, comma 3, lettera d), e 13 del codice dei beni culturali, a sensi dei quali, nell'ambito della **dichiarazione di interesse culturale può essere ricompresa**, in determinati casi e a determinate condizioni, **la dichiarazione di monumento nazionale**.

Quella istituita dai commi 3 e 4 della proposta di legge in esame è pertanto **una procedura di riconoscimento diversa da quella amministrativa "ordinaria"** prevista del codice dei beni culturali al citato articolo 10, comma 3, lettera d). Pertanto, l'entrata in vigore dei commi in esame darebbe origine ad una **differenziazione delle procedure finalizzate** al conferimento del riconoscimento **"Monumento nazionale"**: l'una, quella di cui all'**articolo 10 del codice**, avente ad oggetto **soltanto beni dichiarati di interesse culturale**, e dunque sottoposti al regime di tutela di cui al codice; l'altra, quella di cui alla **presente proposta**, avente ad oggetto **"teatri storici e altri beni culturali"**, e dunque, almeno per quanto riguarda i teatri, **non necessariamente già dichiarati di interesse culturale** dalle competenti strutture ministeriali.

Sulla **questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale**, si veda l'ampia disamina riportata nella [Circolare n. 13 del 5 giugno 2012](#) indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea dell'allora Mibac alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

L'**articolo 2** della proposta di legge reca la clausola di **invarianza finanziaria**. Esso dispone che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.